

BOLLETTINO**UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 3 Giugno 1971

Suppl. n. 1 al n. 6

DIREZIONE E REDAZIONE
**Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO**PARTE PRIMA****ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI****FIRST PART****LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

- DECREE OF THE PRESIDENT OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 158 of 22 April 1971 — *Appointment Abdillahi Said Osman as Chief State Counsel.* Pag. 681
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA 19 Maggio 1971, n. 159 — *Nomina del Maggiore Mumin Ibrahim a Direttore del Fondo Pensione e Liquidazione Militare.* » 682
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI 26 Aprile 1971, n. 160 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Nur Ahmed Elmi.* » 683

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

BANCA NAZIONALE SOMALA — <i>Regolamento n. 19 del 31 Dicembre 1970. (110)</i>	Pag. 684
BANCA NAZIONALE SOMALA — <i>Regolamento n. 20 del 11 Maggio 1971. (111)</i>	» 687
BANCA NAZIONALE SOMALA — <i>Regolamento n. 21 del 11 Maggio 1971. (112)</i>	» 689
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Carreras Limited. (113)</i>	» 691
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Interflug, Gesellschaft Fur Internationalem Flugverkehr M.B.H. (114)</i>	» 692
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società The Carling Breweries Limited. (115)</i>	» 693
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società I.B.P. Industrie Builoni; Perugia. (116)</i>	» 693
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Verlag Aenne Burda. (117)</i>	» 694

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

DECREE OF THE PRESIDENT OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 158 of 22 April, 1971.

Appointing Abdillahi Said Osman as Chief State Counsel.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution of 21 October 1969 and law No. 1 of 21 October 1969;

HAVING SEEN the law on the Organisation of the Government, law No. 14 of the 3 June 1962 as subsequently amended;

HAVING SEEN Law No. 39 of 22-4-1971 unifying the Office of the legal Adviser in the Presidency of the Supreme Revolutionary Council and the Office of the General State Counsel.

HAVING SEEN the Civil Service Law, law No. 29 of 1 April 1970, as subsequently amended.

HAVING SEEN the General law governing issue of regulations, law No. 47 of 18 August 1970;

HAVING SEEN D.P.R. No. 98 of 29 June, 1967, as subsequently amended, governing the Office of the General State Counsel;

HAVING SEEN DPSRC No. 99/120/982 of 17 February 1971 creating the Office of the Legal Adviser in the Presidency of the Supreme Revolutionary Council;

CONSIDERING it is necessary to unify the Office of the General State Counsel and the Office of the Legal Adviser in the Presidency of the Supreme Revolutionary Council;

HAVING HEARD the Council of Secretaries;

DECREES:

Article 1

1. Abdillahi Said Osman, formerly legal Adviser to the Presidency of the Supreme Revolutionary Council, is hereby appointed

as Chief State Counsel, equivalent to the rank and grade of a Director General with a corresponding salary and allowance.

2. He shall, in addition to his duties as Chief State Counsel, exercise the functions of legal Adviser to the Presidency of the Presidency of the Supreme Revolutionary Council.

3. The Office of the Legal Adviser in the Presidency of the Supreme Revolutionary Council created by SPSCR No. 99/120/982 of 17 February 1971 is hereby abolished.

Article 2

Any Decree contrary to or inconsistent with this Decree is hereby repealed.

Article 3

This Decree shall come into force immediately.

Mogadiscio, 22nd April, 1971.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA

19 Maggio 1971, n. 159.

Nomina del Maggiore Mumin Ibrahim a Direttore del Fondo Pensione e Liquidazione Militare.

IL SEGREARIO DI STATO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione e la legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO la Legge 31 Dicembre 1969, n. 6, relativa al Trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate e Corpi Militarmente Ordinati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 4 Febbraio 1971, n. 41 relativo Regolamento del Fondo Pensione e Liquidazione del Personale Militare e Corpi Militarmente Ordinati;

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina del Maggiore Mumin Ibrahim a Direttore Amministrativo degli Uffici di Pensione e Liquidazione per il Personale appartenente alle Forze Armate e

Corpo Militarmente Ordinato, in sostituzione del pari grado Abscir Ali Gure;

SENTITO il parere del Comandante delle Forze di Polizia,

DECRETA:

Art. 1

Il Maggiore Mumin Ibrahim è nominato Direttore Amministrativo presso gli Uffici Pensione e Liquidazione del Personale delle Forze Armate e Corpi Militarmente Ordinati.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Mogadiscio, li 19 Maggio 1971.

IL GEN. DI BRIGATA
Segretario di Stato alla Difesa
Mohamed Ali Samantar

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI

26 Aprile 1971, n. 160.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Nur Ahmed Elmi.

IL SEGREARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTO il D.P.R. 9 Gennaio 1967, n. 6;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 22-12-1960, presentata dal Sig. Nur Ahmed Elmi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — zona Campo Bottego — Ricade nella zona VII Esterna;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 5 del 24 Maggio 1967, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 10° seduta del 22-7-1967;

VISTA la bolletta n. 18772 in data 16-3-1971, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Nur Ahmed Elmi ha pagato la somma di Sh. So. 2.800, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio.

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 2.800, è stata consegnata al Sig. Nur Ahmed Elmi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 Marzo 1971;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Nur Ahmed Elmi l'area di terreno demaniale di mq. 2.800, sito in Mogadiscio — zona Campo Bottego, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25 Aprile 1971 fra il Governo rappresentato dal Segretario di Stato dei LL. PP. e l'interessato Sig. Nur Ahmed Elmi. Mogadiscio, li 26 Aprile 1971.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL. PP.
Gen. Salad Gaveire Ghedie

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 29.
Mogadiscio, li 28 Aprile 1971.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

BANCA NAZIONALE SOMALA

Regolamento N. 19 del 31 Dicembre 1970

*Determinazione degli operatori autorizzati in cambi
e nomina degli Agenti della Banca Nazionale Somala*

IL GOVERNATORE

VISTO l'art. 9 del Decreto-Legge 26 settembre 1964 n. 12, relativo all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero che attribuisce alla Banca Nazionale Somala il compito di determinare gli Operatori autorizzati in cambi;

VISTO il comma quarto dell'art. 13 del predetto Decreto-Legge

che autorizza la Banca Nazionale Somala a nominare Agenti tra gli Operatori autorizzati in cambi, per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni relative ad un pagamento o alla disposizione di una somma a credito;

RITENUTO che sia urgente provvedere alla determinazione degli Operatori autorizzati in cambi e alla nomina degli Agenti della Banca Nazionale Somala;

VISTA la delibera d'urgenza n. 85 in data 31 Dicembre 1970, adottata nell'assenza del Consiglio ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della Legge Istitutiva della Banca approvata con Decreto Legge n. 6 del 19 ottobre 1968, convertito nella Legge n. 27 del 26 novembre 1968.

SU CONFORME PROPOSTA E D'INTESA con il Direttore Generale della Banca:

DETERMINA

Art. 1

Ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'art. 9 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12, le seguenti Aziende di Credito sono autorizzate ad esercitare le funzioni di Operatori autorizzati in cambi relativamente all'oro ed alle valute estere:

- CASSA DI RISPARMIO E DEL CREDITO DELLA SOMALIA
Direzione in Mogadiscio e tutte le Filiali operanti nella Repubblica;
- BANCA COMMERCIALE SOMALA — Direzione in Mogadiscio
e tutte le Filiali operanti nella Repubblica.

Art. 2

I predetti Operatori autorizzati in cambi sono, altresì, nominati Agenti della Banca Nazionale Somala ai sensi ed agli effetti del quarto comma dell'art. 13 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12.

Il precedente Regolamento n. 3 del 26 settembre 1964 è abrogato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore il 2 gennaio 1971.

Mogadiscio, 31 dicembre 1970.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Omar Ahmed Omar
(110)

IL GOVERNATORE

Abdurahman N. Herzi

SOMALI NATIONAL BANK

Regulation No. 19 dated 31st December 1970

*Determination of Authorized Exchange Dealers
and appointment of Agents of the Somali National Bank*

THE GOVERNOR

HAVING SEEN Article 9 of Decree-Law No. 12 of 26 September, 1964 on Foreign Economic Transactions Ordinance which authorizes the Somali National Bank to determine Authorized Exchange Dealers;

HAVING SEEN paragraph 4 of Article 13 of said Decree-Law authorizing the Somali National Bank to appoint its Agents among the Authorized Exchange Dealers for the granting of authorizations for a payment or placing of a sum for credit to account;

REALIZING that it is urgent to proceed with the determination of Authorized Exchange Dealers and appointment of Agents of the Somali National Bank;

HAVING SEEN urgent decision No. 85 of 31st December, 1970 adopted in the absence of the Board of Directors in accordance with paragraph 4 of Article 12 of the Law establishing the Bank as approved with Decree-Law No. 6 of 19 October, 1968, converted into Law No. 27 of 26 November, 1968;

ON THE PROPOSAL AND IN AGREEMENT with the Director General of the Bank;

DECREES:

Art. 1

In terms of second paragraph of Article 9 of Decree-Law No. 12 of 26 September, 1964, the following credit institutions are authorized to exercise the functions of Authorized Exchange Dealers in gold and convertible currencies:

— **SOMALI SAVINGS AND CREDIT BANK**

Head Office in Mogadiscio and all its branches operating throughout the Republic;

— **SOMALI COMMERCIAL BANK**

Head Office in Mogadiscio and all its branches operating throughout the Republic.

Art. 2

The said Authorized Exchange Dealers are also appointed Agents of the Somali National Bank in terms of paragraph 4 of

Article 13 of Decree-Law No. 12 of 26 September, 1964.

The previous Regulation No. 3 of 26 September, 1964 is hereby abrogated.

This Regulation shall be published in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic and enter into force on 2nd January, 1971.

Mogadiscio, 31st December, 1970.

THE DIRECTOR GENERAL
Dr. Omar Ahmed Omar
(110)

THE GOVERNOR
Abdurahman N. Herzi

BANCA NAZIONALE SOMALA
Regolamento N. 20 del 11 Maggio 1971

Sospensione temporanea della vendita del Marco Tedesco

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA NAZIONALE SOMALA

VISTO l'articolo 13 comma 4 della Legge 26 novembre 1968 n. 27 che attribuisce al Direttore Generale pieni poteri, in caso di assenza del Governatore, di agire in sua vece;

VISTO l'articolo 10 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12 convertito nella Legge 29 ottobre 1964 n. 8, relativo all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero, che autorizza la Banca Nazionale Somala a determinare, di volto in volta e con efficacia vincolante, i tassi ai quali i mezzi di pagamento espressi in una valuta estera possono essere negoziati contro mezzi di pagamento espressi in valuta nazionale;

VISTO il telegramma del Fondo Monetario Internazionale in data 10-5-1971 che ha dato notizia, tra l'altro, della instabilità del Marco Tedesco;

VISTO la delibera d'urgenza n. 86 dell'11 maggio 1971 adottata nell'assenza del Consiglio ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 12 della Legge Istitutiva della Banca approvato con Decreto Legge n. 6 del 19 ottobre 1968 convertito nella Legge n. 27 del 26 novembre 1968;

DETERMINA

Art. 1

Con effetto immediato la vendita del Marco Tedesco è sospesa fino a nuovo avviso. L'acquisto della suddetta moneta continua.

Art. 2

Questo Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore il 12 maggio 1971.

Mogadiscio, li 11 maggio 1971.

Letto, confermato e sottoscritto
p. IL GOVERNATORE

Il Direttore Generale
Dott. Omar Ahmed Omar

(111)

SOMALI NATIONAL BANK

Regulation No. 20 of 11th May 1971

*Temporary suspension of sales
of West Germany Marks «Deutschmarks»*

THE DIRECTOR GENERAL
OF THE SOMALI NATIONAL BANK

HAVING SEEN para 4 of article 13 of Law No. 27 of 26 November, 1968 giving full powers in the absence of the Governor, to the Director-General and enabling him to act for the Governor;

HAVING SEEN article 10 of Decree-Law No. 12 of 26 September, 1964 converted into the Law No. 8 of 29 October, 1964 «Regulations for economic transactions with foreign countries», empowering the Somali National Bank to fix, whenever required and statutorily to all effects, the rates according to which means of payments expressed in any foreign currency may be negotiated against means of payments expressed in national currency;

HAVING SEEN the cable received on 10th May, 1971 from the International Monetary Fund advising, inter alia, of the present instability of the «Deutschemerk» of the German Federal Republic;

HAVING SEEN the urgent decision No. 86 of 11th May, 1971, taken in the absence of the Board of Directors, in accordance with

para 4 of the article 12 of the Law on the Establishment of the Bank, approved by Decree-Law No. 6 of 19th October 1968, converted with amendments into Law No. 27 of 26th November, 1968;

DETERMINES

Art. 1

All sales of German Marks «Deutschmarks» are suspended with immediate effect and until further notice.

Purchases of the said are not effected and shall continue as hitherto.

Art. 2

This Regulation shall be published in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic and shall enter into force on the 12th May, 1971.

Mogadiscio, 11th May, 1971.

Read, confirmed and signed
Dr. Omar Ahmed Omar

Deputy-Chairman of the Board of
Directors, and Director-General,
Somali National Bank

(111)

BANCA NAZIONALE SOMALA

Regolamento N. 21 del 11 Maggio 1971

Tassi di cambio del Franco Svizzero e dello Scellino Austriaco

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA BANCA NAZIONALE SOMALA

VISTO l'articolo 13 comma 4 della Legge 26 novembre 1968 n. 27 che attribuisce al Direttore Generale pieni poteri, in caso di assenza del Governatore di agire in sua vece;

VISTO l'articolo 10 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12 convertito nella Legge 29 ottobre 1964 n. 8, relativo all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero, che autorizza la Banca Nazionale Somala a determinare, di volta in volta e con efficacia vincolante, i tassi ai quali i mezzi di pagamento espressi in una valuta estera possono essere negoziati contro mezzi di pagamento espressi in valuta nazionale;

VISTO il telegramma del Fondo Monetario Internazionale in data 10-5-1971 che ha dato notizia, tra l'altro, della rivalutazione del franco svizzero e dello scellino austriaco;

VISTO la delibera d'urgenza n. 87 dell'11 maggio 1971 adottata nell'assenza del Consiglio ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 12 della Legge Istitutiva della Banca approvato con Decreto Legge n. 6 del 19 ottobre 1968 convertito nella Legge n. 27 del 26 novembre 1968;

DETERMINA

Art. 1

I tassi di cambio del Franco Svizzero e dello Scellino Austriaco compresi nella lista delle valute convertibili, pubblicata nei Regolamenti n. 5 del 13 marzo 1967 e n. 8 del 27 novembre 1967, sono modificati come segue con effetto dal 12 maggio 1971:

<i>Paese di Emissione</i>	<i>Unità Monetaria</i>	<i>Sh. So. per Unità</i>
Svizzera	Franco Svizzero	1.748935
Austria	Scellino Austriaco	0.2886001

Art. 2

Questo Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore il 12 maggio 1971.

Mogadiscio, 11 maggio 1971.

Letto, confermato e sottoscritto
p. IL GOVERNATORE
Dott. Omar Ahmed Omar

(111)

SOMALI NATIONAL BANK
Regulation No. 21 of 11th May 1971

Exchange rates of the Swiss Franc and Austrian Shilling

THE DIRECTOR GENERAL
OF THE SOMALI NATIONAL BANK

HAVING SEEN para 4 of article 13 of Law No. 27 of November 26, 1968 giving full powers, in the absence of the Governor, to the Director General and enabling him to act for the Governor;

HAVING SEEN article 10 of Decree-Law No. 12 of 26 September, 1964 converted into the Law No. 8 of 29 October, 1964 «Regula-

tions for economic transaction with foreign countries», empowering the Somali National Bank to fix, whenever required and statutorily to all effects, the rates according to which means of payments expressed in any foreign currency may be negotiated against means of payments expressed in national currency;

HAVING SEEN the cable received on 10th May, 1971 from the International Monetary Fund advising, inter alia, of the present instability of the «Deutschmark» and the revaluation of the «Swiss Franc» and «Austrian Shilling»;

HAVING SEEN the urgent decision No. 87 of 11th May, 1971, taken in the absence of the Board of Directors, in accordance with para 4 of the article 12 of the Law on the Establishment of the Bank, approved by Decree-Law No. 6 of 19th October 1968, converted with amendments into Law No. 27 of 26th November 1968;

DETERMINES

Art. 1

The exchange rates of the Swiss Franc and Austrian Shilling in the list of convertible currencies as published in Regulation No. 5 of 13th March 1967 and No. 8 dated 27th November 1967 are amended with effect from 12th May 1971 as follows:

<i>Country of issue</i>	<i>Currency Unit</i>	<i>So. Sh. per Unit</i>
Switzerland	Swiss Franc	1.748935
Austria	Austrian Shilling	0.2886001

Art. 2

This Regulation shall be published in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic and shall enter into force on the 12th May, 1971.

Mogadiscio, 11th May, 1971.

Read, confirmed and signed

Omar Ahmed Omar

Deputy-Chairman of the Board of
Directors, and Director-General,
Somali National Bank

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1312.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Carreras Limited Società con sede in Christopher Martin Road, Basildon Essex, Gran Bretagna, il giorno 15 Novembre 1970, alle ore 9.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la pro-

tezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sotto-
descritto:

«Il marchio è costituito nell'etichetta: «SHAHEEN».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure dalla sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, sigarette e sigari, articoli per fumatori e fiammiferi» di propria fabbricazione e commercio della Società Carreras Limited.

(113)

p. Il Segretario di Stato
Dr. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1316.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis
CERTIFICA:

La Società Interflug, Gesellschaft Fur Internationalem Flugverkehr MBH. Impresa germanica con sede al 1189 Berlin-Schonefeld, Zentralflughafen, Germania D. R., il giorno 24 Dicembre 1970, alle ore 9.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio è costituito nel: «Disegno stilizzato di un Aereo in una Elisse».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure dalla sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Veicoli per mare, cielo e terra utensili per viaggio, stampati, articoli di cancelleria, oggetti di pelle» di propria fabbricazione e commercio della Società Interflug, Gesellschaft Fur Internationalen Flugverkehr MBH.

Mogadiscio, li

(114)

p. Il Segretario di Stato
Dr. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1274.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società The Carling Breweries Limited, Società canadese con sede a Waterloo, Ontario, Canda, 155, King Street South, il giorno 30 Ottobre 1970, alle ore 10.15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nelle parole: «OLD HEIDELBERG» comunque scritte».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «vBevande alcoliche da birreria compresa la birra di tutti i tipi», di propria fabbricazione e commercio della Società The Carling Breweries Limited.

Mogadiscio, li 15 Maggio, 1971.

p. Il Segretario di Stato
Dr. Mohamed M. Nur

(115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1304.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società I. B. P. Industrie Buitoni Perugia S.p.A., Società Italiana con sede a Perugia, Italia, Via Cortonese n. 4, il giorno 24 Dicembre 1970, alle ore 9.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «BUITONI» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qual-

siasi forma, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Cibi per bambini e invalidi; carta e articoli di carta, cartone e articoli di cartone; stampati giornali e periodici libri, fotografia, cartoleria, caratteri per la stampa e clichè e (Stercotype). Birra chiara e scura; acque minerali e gasate e altre bevande non alcoliche, sciropi e altre preparazioni per fare bevande. Vini, alcoolici e liquori» di propria fabbricazione e commercio della Società I. B. P. Industrie Buitoni Perugia S.p.A.

Mogadiscio, li

p. Il Segretario di Stato
Dr. Mohamed M. Nur

(116)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1306.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Verlag Aenne Burda, Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della Repubblica Federale Germania con sede ad Am Kestendamm, 2, Offenburg, Germania, Socio responsabile Aenne Burda, il giorno 24 Dicembre 1970, alle ore 9.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto: «Il marchio è costituito nella parola: «BURDA» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Stampati, giornali e periodici, modelli di carta per sarta» di propria fabbricazione e commercio della Società Verlag Aenne Burda.

Mogadiscio, li

p. Il Segretario di Stato
Dr. Mohamed M. Nur

(117)